



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Servizio Tecnico-Manutentivo

DETERMINAZIONE N. 83 del 11/12/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 11/12/2020 al n. 904

OGGETTO: IMPIANTO BOCCIODROMO DEL CAPOLUOGO. ACCERTAMENTO ENTRATA E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO SOMMARIAMENTE CHE:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 20.10.2015 veniva affidata in concessione, per il biennio 2015/2016, all'Associazione "Circolo Bocciofilo moscianese ASD" di Mosciano Sant'Angelo, la gestione del seguente impianto sportivo:
 - ❖ *Bocciodromo comunale, sito in Via Meloni, con impianti e locali annessi;*
- la convenzione veniva sottoscritta in data 14 dicembre 2015, con scadenza fissata al 31 Dicembre 2016, senza possibilità di tacita proroga;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2017, *si proponeva* all'Associazione "Circolo Bocciofilo moscianese ASD" di Mosciano Sant'Angelo, ai patti e alle condizioni dell'ultimo rapporto collaborativo in essere, ***una proroga tecnica di gestione fino al nuovo affidamento;***
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 si approvava il nuovo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 09/11/2018 si assentiva la concessione di un contributo straordinario pari a € 3.500,00, per lavori già eseguiti dalla stessa Associazione;
- con Determinazione RG 35 del 21/01/2019, n° 9, tale contributo veniva liquidato;

DATO ATTO, RIGUARDO ALLE PROROGHE FIN QUI CONCESSE, CHE:

- l'art. 8 della convenzione *scaduta* disponeva che il Comune di Mosciano Sant'Angelo si impegnava a riconoscere all'Associazione "Circolo Bocciofilo moscianese ASD" un *ausilio di natura finanziaria*, su base annua, sulla base della media delle spese degli ultimi tre anni, quantificato in € 9.000,00 (Euro novemila/00) ***in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi***, da liquidarsi in due rate semestrali entro i mesi di Giugno di ogni anno e non prima del 31 gennaio dell'anno successivo, ***con facoltà dell'Amministrazione di richiedere, prima del pagamento, copia dei documenti giustificativi;***

- l'art. 7 della convenzione citata disponeva che l'Associazione si impegnava a versare, annualmente, la somma di Euro 1.000,00 + IVA, *ove dovuta*, a titolo di canone per l'utilizzo degli impianti sportivi e che l'importo del canone sarebbe stato aggiornato annualmente (...) secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo;
- sempre l'art. 7 della convenzione citata disponeva che il concessionario ***non avrebbe potuto ritardare, per nessun motivo, il pagamento del canone oltre il limite previsto*** (...);
- nonostante l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, nessuna modifica è stata apportata alla convenzione, ancorché in proroga;
- per quanto a conoscenza dell'Ufficio, ad oggi, dal 2016 l'Associazione produce rendiconti, pur sommari, in notevole saldo attivo e, ***dall'annualità 2017 (compresa), non versa il canone annuo dovuto***;

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/4/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019, avente ad oggetto ***“Impianti sportivi a rilevanza economica: approvazione documento di analisi della redditività / produttività e approvazione tariffe”***;
- Determinazione n° 76 del 22/4/2020;
- Nota n° 15005 del 24/8/2020, dalla quale è emersa:
 - La **manca**za di criteri di assegnazione dei contributi da erogare in favore dei gestori (presenti e futuri), sia all'interno degli atti di natura regolamentare sia all'interno delle convenzioni in essere, ancorché in regime di proroga, in contrasto con la **necessità** che – come in premessa evidenziato - *“... i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano “predeterminati” (sia per quanto riguarda l'an, sia per il quantum da concedere), principio finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa”*;
 - La **necessità e l'opportunità di esaminare i bilanci complessivi delle associazioni**, relativamente alla gestione dell'immobile oggetto di concessione, in ordine al rispetto dei principi contabili finalizzati a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, e legati *“... alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione. con idonea documentazione giustificativa a supporto, (...) relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire”*;
- Determinazione n° 48 del 05/10/2020, RG. N° 629, in forza della quale si è stabilito:

- Di procedere, per l'annualità 2020, alla **rideterminazione provvisoria del contributo** attualmente previsto (in regime di proroga) **in riduzione del 25%** (tre mensilità), in forza della Determinazione n° 250 RG del 22.04.2020 (n° 76), salvo conguaglio e in attesa delle diverse decisioni dell'Organo deliberante, con la contestuale richiesta al concessionario dell'effettivo utilizzo dell'impianto in virtù dell'emergenza Covid-19;
- Di subordinare **in ogni caso** l'erogazione dei contributi, a far data dalla presente annualità (e in attesa che vengano formalizzati i **criteri di assegnazione dei contributi da erogare** in favore dei gestori degli impianti sportivi, sia all'interno degli atti di natura regolamentare, sia all'interno delle convenzioni in essere – da integrare - e future), alla presentazione dei bilanci delle Associazioni ovvero alla presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;

CONSIDERATO CHE:

- Dalla lettura dell' *"Analisi della redditività degli impianti sportivi comunali"*, rimessa dal Dott. Francesco Pochetti al n° 19663 di protocollo dell'Ente in data 12.09.2018 e approvata in uno con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 27/2019, relativamente al Bocciodromo comunale, emergono dei dati non aderenti/confrontabili con quanto risultante dalle comunicazioni via via inoltrate dall'Associazione e (non) riconducibili alla *"valenza sociale"* dei servizi da erogarsi, principio alla base del riconoscimento dell'ausilio finanziario da parte dell'Ente;
- Ferma restando ogni diversa considerazione sulla esatta qualificazione dei *"lavori di manutenzione"*, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 09/11/2018, nonché delle altre voci di *"Uscita"*, come dichiarate nelle ultime annualità e non riscontrabili da alcuna documentazione giustificativa, non risultano essere stati mai approvati e autorizzati i lavori di manutenzione a carico del Gestore, ex art. 24 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, come vigente all'atto dell'adozione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 09/11/2018;
- Nessuna documentazione circa l'effettivo utilizzo del contributo dell'Ente *"riconducibile ai fini che l'ente stesso intende perseguire e relativamente agli obiettivi conseguiti"* è stata rinvenuta agli atti, a fronte della *"...necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione"*, criticità che si aggiunge alla già evidenziata **manca di criteri predeterminati di assegnazione dei contributi**;
- Gli ultimi *"rendiconti"* inviati dall'Associazione evidenziano in maniera incontrovertibile il saldo attivo e consistente dei quadri economici presentati, saldo attivo che preclude in maniera tassativa l'erogazione di ulteriori ausili finanziari, fatto questo già evidenziato nelle premesse della più volte citata Deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 09/11/2018;
- Tale evidente incongruenza è stata ulteriormente rimarcata con nota prot. n° 2627 del 06.02.2020 al Presidente dell'Associazione, al quale sono stati espressamente richiesti chiarimenti e documentazione giustificativa, nota (*con funzione di instaurato contraddittorio*) che ad oggi non ha avuto alcun riscontro (vedi anche nota n° 15005 del 24 agosto 2020);

- Ad oggi l'Associazione **non risulta essere in regola** con il versamento del canone dovuto per gli **anni 2017/2018/2019/2020**, canone dovuto ex art. 7 della convenzione, *ancorchè in proroga*, per effetto della concessione di un bene patrimoniale indisponibile (nella fattispecie, la gestione di un servizio a rilevanza economica);
- Il combinato disposto: del mancato versamento del canone; della mancata risposta alla richiesta di chiarimenti e di documentazione giustificativa; della mancata e previa autorizzazione alla esecuzione di lavori di manutenzione (*per i quali l'atto giuntale n° 145/2020 non può costituire autorizzazione a sanatoria, in presenza altresì di una discordanza nella qualificazione dei lavori stessi e di un errato richiamo alla normativa applicabile*), va a costituire espressamente ipotesi di inadempienza e *causa di revoca* (art. 13 convenzione, ancorché in proroga);
- In via generale, l'orientamento consolidato della Magistratura Contabile è tale per cui *«nell'impianto motivazionale delle determinazioni che conducono l'ente pubblico ad accordare specifiche forme di contribuzione ad iniziative "sussidiarie" deve risultare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"»* e che *«...tale valutazione non può che passare tramite un'analisi, oltre che della specifica iniziativa, anche della complessiva attività dell'ente privato – nel senso dell'attitudine del medesimo soggetto a svolgere un'attività intrinsecamente idonea al raggiungimento della finalità sociale in concreto perseguita –, ente che peraltro [...] viene comunque a giovare nella sua totalità di una compartecipazione pubblica, dato che questa inevitabilmente esplica effetti anche sulle modalità di mantenimento della struttura organizzativa interna dell'ente, necessariamente "strumentale", e da tale orientamento discende «l'opportunità di una disamina dei complessivi bilanci dell'ente sussidiato, in ordine alla necessità di osservare le 'elementari regole' di buona amministrazione e di ragionevolezza dell'agire da parte dei pubblici poteri»*, osservando altresì che *«l'interesse pubblico è soddisfatto quando le risorse della collettività sono impiegate razionalmente, mentre non ritiene ragionevole che le scarse risorse disponibili siano affidate alla gestione di un soggetto che tiene una contabilità non trasparente [...]*;
- *Sempre secondo la Corte dei Conti, "l'attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione, con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell'iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire"*;
- Dalla documentazione fin qui esaminata e in atti, come già evidenziato, non si rilevano i bilanci dell'associazione (anche limitati alla parte relativa alla gestione dell'impianto a loro affidato), né – di contro, come sopra più volte accennato - alcuna rendicontazione fin qui presentata appare idonea alla verifica tecnico/contabile, nè risulta corredata della necessaria documentazione giustificativa a supporto delle singole voci, rendendo di fatto *impossibile* il riscontro circa la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- I contratti di appalto e di concessione affidati in base al Dlgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possono essere sospesi ai sensi dell'art. 107 del Codice e, nel caso dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono configurabili sia le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto che le ragioni di pubblico interesse, il che (come previsto espressamente dallo stesso art. 107 e dall'art. 23 del Decreto

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018) ha dato origine e supportato normativamente, sia pure nelle criticità amministrative sopra evidenziate, l'adozione della Determinazione n° 76 del 22/4/2020;

- Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge o dal contratto, la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione alle regole della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza: la proroga, nella sua accezione “*tecnica*”, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro: una volta scaduto un contratto, l'Amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara, diversamente si tratterebbe di un affidamento diretto vietato nelle ipotesi di esternalizzazione;
- La facoltà di prorogare i contratti, stabilita nei bandi di gara o negli atti negoziali, possiede una funzione di natura cautelare, un termine ulteriore a tutela dell'evidenza pubblica quando la nuova procedura, attivata anzitempo, richiede margini temporali maggiori rispetto a quelli previsti ordinariamente per una gara, specie ove dovessero presentarsi dei ricorsi: acquisito il dato di scadenza della durata negoziale, che deve essere certo, l'Amministrazione (*rectius* il responsabile del procedimento) deve attivarsi per l'espletamento della gara (in tempo utile per l'aggiudicazione);
- L'ANAC, con deliberazione n° 384 del 17 aprile 2018, ha ribadito ulteriormente l'eccezionalità del ricorso alla proroga, il cui utilizzo sottrae infatti, al confronto concorrenziale tutta quella parte di contratto che viene proseguita attraverso il *mero slittamento in avanti del termine di scadenza del rapporto obbligatorio convenuto*, individuando alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell'azione amministrativa sopra richiamato, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151);
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), con decisione AS 1520/ bollettino 26 del 9 luglio 2018, ha ritenuto essere illegittima la proroga di una concessione per la gestione di campi sportivi, statuendo altresì che “... *l'eventuale gestione in perdita (ma nel nostro caso siamo addirittura in presenza di avanzi di bilancio per decine di migliaia di euro, in modo continuativo e per più annualità), anche a fronte del corrispettivo pubblico, formalmente destinato alla copertura delle spese di gestione, rientra nella normale alea connessa all'esercizio di una attività economica in un contesto di mercato*”;

RITENUTO, ai fini istruttori che:

- l'Ufficio ad oggi incaricato sta ultimando la predisposizione degli atti per l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, in ordine all'affidamento della gestione dell'impianto di che trattasi, a superamento delle criticità fin qui riscontrate e, nella fattispecie, riconducibili in primis ad un uso eccessivo e non amministrativamente corretto dell'istituto della proroga;

- in ogni caso, permane la criticità relativa all'evidenza, costante negli anni, del consistente attivo del quadro economico della gestione dell'impianto affidato, che, in uno con le altre voci di spesa riportate, non è stato supportato da alcuna documentazione giustificativa;
- causa il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nell'imminenza della pubblicazione degli atti per il nuovo affidamento sono parzialmente e, limitatamente ai fini strettamente istituzionali dell'Ente, configurabili le ragioni di pubblico interesse relative al mantenimento della attuale gestione;
- essendo l'Associazione non in regola con il versamento del canone dovuto per gli anni 2017/2018/2019/2020, canone dovuto ex art. 7 della convenzione, ancorchè in proroga, per effetto della concessione di un bene patrimoniale indisponibile (nella fattispecie, la gestione di un servizio a rilevanza economica), tale mancato versamento verrà accertato come entrata ex art. 179 del TUEL, salvo recupero del credito mediante ingiunzione;
- sono state rilevate numerose criticità in ordine al contenuto della Deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 09/11/2018;
- non si potrà procedere ad alcuna erogazione di contributi e/o ausili finanziari di qualunque natura, a fronte del persistere di un consistente avanzo di bilancio nel corso delle pregresse annualità, mai giustificato a fronte delle richieste in tal senso avanzate, e (in via del tutto residuale) non potrà in alcun caso procedersi a liquidazioni di qualunque natura se non previa presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire, anche a fronte del mancato versamento del canone per le annualità 2017/2018/2019/2020;
- sono state individuate alcune ipotesi di inadempimento, fra le quali il mancato versamento del canone annuo (anche a fronte di una convenzione virtualmente "in proroga"), in forza delle quali si potrebbe configurare *la revoca dell'affidamento* (art. 13);

VISTI, ALTRESI':

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ssmmii, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09/12/2015, esecutiva, recante "Approvazione Patto di integrità";
- La Legge 4 agosto 2017, n° 124, e in particolare i commi da 125 a 129;
- Il Dlgs n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. Mm. e ii.;
- La Circolare n° 2 dell'11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto Sindacale prot. n° 15905 del 07.09.2020;
- La Determinazione RG 594 del 22.09.2020, n° 45;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020/2022" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 8 del 31.01.2020;

- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano Sant'Angelo, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n° 6 del 28.01.2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;
- c) del Patto di integrità approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 09.12.2015;.

Verificati, altresì:

- la regolarità dell'istruttoria svolta;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

D E T E R M I N A

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere quale motivazione della successiva parte dispositiva;
2. di accertare un'entrata dell'importo di **Euro 3.750,00** (Euro tremilasettecentocinquanta/00), oltre IVA (se dovuta), salvo conguaglio e salvo prova contraria, a titolo di canone di concessione dell'impianto sportivo, **quale corrispettivo non versato ad oggi** dall'Associazione "Circolo Bocciofilo moscianese ASD" **per gli anni 2017/2018/2019/2020**, canone dovuto ex art. 7 della convenzione, *ancorchè in proroga*, per effetto della concessione di un bene patrimoniale indisponibile, quale è il Bocciodromo comunale di Via Meloni;
3. di trasmettere – per l'effetto - il presente provvedimento, per i conseguenti adempimenti, al Responsabile del Servizio Finanziario;
4. di dare atto che non si potrà procedere ad alcuna erogazione di contributi e/o ausili finanziari di qualunque natura, a fronte del persistere di un consistente avanzo di bilancio nel corso delle pregresse annualità, mai giustificato a fronte delle richieste in tal senso avanzate, e (in via del tutto residuale) non potrà in alcun caso procedersi a liquidazioni di qualsiasi genere se non previa presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;
5. di riservarsi, nelle more dell'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, in ordine all'affidamento della gestione dell'impianto di che trattasi, la valutazione delle ipotesi di inadempimento come in premessa descritte, oltre al mancato versamento del canone;
6. di dare atto del persistere delle criticità riscontrate nella Deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 09/11/2018;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 T. U. E. L. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Mosciano S.A., li 11/12/2020

**Il Responsabile del Servizio
Lodovico Serranò**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 11/12/2020

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 11/12/2020

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**